# REPUBBLICA ITALIANA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE – PROVINCIA DI TRENTO SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI "CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE" PER MINORI E "CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE" AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13.

1.	la Comunità di Valle delle Giudicarie con sede legale in Tione – Via P. Gnesotti, 2 - C.F.
	95017360223 e P. IVA 02148200229, rappresentata per la firma del presente atto dal Responsabile
	del Servizio socio-assistenziale dott.ssa Michela Fioroni, domiciliata per la carica presso la sede a
	Tione di Trento, via Padre Gnesotti n. 2, ed a ciò incaricata con atto dispositivo del Presidente della
	Comunità delle Giudicarie n. 6673/4.3 di data 17 giugno 2025 fino allo scadere del mandato
	amministrativo ed in esecuzione della propria determinazione n di data;
Е	
2.	Ente, codice fiscale e part. Iva n con sede legale in
	via n, rappresentata per la firma del presente atto da
	nato a il il quale interviene nel
	presente atto in qualità Presidente e legale rappresentante della Ente;

## PREMESSO CHE

- con il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. è stato approvato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", e del conseguente avvio del nuovo regime degli affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali introdotto nell'ordinamento provinciale dalla L.P. 13/2007;
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 17.04.2025, sono state approvate le "Linee guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in provincia di Trento", ed in particolare le "Linee guida E in materia finanziamento a contributo di servizi, interventi ed attività sociali" che individuano al paragrafo

- 1 della lettera A i contributi per la realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali di cui all'art. 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007;
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 di data 23.12.2024 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.;
- con decreto del Presidente della Comunità delle Giudicarie n. 115 di data 28 ottobre 2025 è stato assunto l'atto di indirizzo inerente la scelta della modalità e degli strumenti di realizzazione dei seguenti servizi: area "Età evolutiva e genitorialità" semiresidenziale "Centro socio-educativo territoriale" e Area "Servizi territoriali "Centro di aggregazione territoriale";
- con decreto del Presidente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_, il cui testo si intende integralmente richiamato, sono stati approvati gli atti della procedura di concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007, ivi compreso il relativo Bando (Allegato 4 al citato decreto);
- ai sensi dei provvedimenti sopra citati per realizzare gli interventi di "Centro socio-educativo territoriale" e di "Centro di aggregazione territoriale" si intende procedere con il finanziamento delle attività di soggetti privati cui sarà erogato un contributo a norma dell'artt. 36 bis, della legge provinciale 13/2007;
- che con il Bando prot. n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio di "Centro socio educativo territoriale" per minori e del servizio di "Centro di aggregazione territoriale" ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, l'Amministrazione ha reso le condizioni di finanziamento e di svolgimento del servizio e indetto la procedura per raccogliere le istanze dei soggetti interessati allo svolgimento del servizio;

tutto ciò premesso, a far integrante e sostanziale parte della presente convenzione, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue

# Oggetto e finalità del Servizio

La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell'art 12 L. 241/1990 e dell'art. 19 L.P. 23/1992, la
concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto
all'art. 36 bis L.P. 13/2007, a totale copertura delle spese relative per la gestione dei servizi "Centro
socio-educativo territoriale" per minori e "Centro di aggregazione territoriale" per il seguente ambito
territoriale:

Il servizio "Centro socio-educativo territoriale" – Scheda 1.11 del Catalogo - è un servizio diurno che si pone quali obiettivi quello del sostegno e accompagnamento individuale rivolto al minorenne e dello svolgimento di attività educative e di socializzazione che, attraverso tecniche di animazione, favoriscono l'integrazione di minorenni in situazione di vulnerabilità o svantaggio sociale con i coetanei, le realtà associative locali e le risorse presenti nel tessuto comunitario.

Il "Centro di aggregazione territoriale" – Scheda 5.4 del Catalogo - è uno spazio aperto a tutti i minori e giovani del territorio, nel quale gli operatori guidano e stimolano la partecipazione ad attività sportive, espressive e formative, con l'obiettivo di prevenire isolamento sociale, dispersione scolastica, condizione di NEET, dipendenze e altre fragilità. L'organizzazione delle attività è rivolta a gruppi di età omogenei, salvo che, per specifici progetti, non sia possibile prevedere gruppi intergenerazionali.

Tali servizi e interventi comportano il necessario rispetto di tali obblighi e adempimenti di servizio pubblico di cui ai successivi articoli.

# **Art.** \_\_\_

# Attività svolte dal soggetto beneficiario e collaborazione della Comunità delle Giudicarie

Gli interventi di cui all'articolo 1 saranno realizzati dal soggetto beneficiario \_\_\_\_\_\_\_, secondo le modalità specificate nel Bando.

In particolare, il soggetto beneficiario assume specifico impegno verso la Comunità delle Giudicarie a realizzare le attività dettagliate nel progetto, secondo i canoni di massima diligenza e nel rispetto dei principi etici che caratterizzano le azioni sociali svolte dal terzo settore.

La Comunità delle Giudicarie, d'altra parte, si impegna ad agevolare secondo buona fede gli interventi progettati ed affidati al soggetto beneficiario \_\_\_\_\_\_\_\_, garantendo allo stesso il supporto informativo e l'attività di coordinamento necessari perché l'azione sociale progettata si possa inserire proficuamente nel quadro delle politiche sociali esistenti. L'attività di coordinamento sarà realizzata, secondo canoni di leale collaborazione.

Durata									
La durata della presente convenzione decorre dal	e termina il								
Art									
Destinatari del Servizio									
Il servizio "Centro socio-educativo territoriale" è rivolto a minori	di età compresa, di norma, tra 6 e 17								
anni, che accedono su libera iniziativa o segnalazione del servizio sociale in quanto in situazione di									
vulnerabilità e di svantaggio sociale.									
Il "Centro di aggregazione territoriale" è rivolto a minori e giovani	i di età compresa tra i 6 e i 30 anni e								
a genitori e nuclei familiari con bambini da 0 a 14 anni.									
Art									
Struttura									
1. Il Soggetto Gestore mette a disposizione una struttura, sit									
svolgimento esclusivo dei Servizi. La struttura deve rispettare i requisiti strutturali previsti dal									
Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (ambito semi residenziale requisiti da 5 a 7). Il possesso di tali requisiti strutturali è verificato dalla relazione/certificazione rilasciata da un									
tecnico abilitato, acquisita agli atti prot. n del									
2. La struttura precisamente ha sede nel Comune di									
Via/Piazza ed è contrassegnata dalla p.ed. n in CC									
·									
3. La struttura di cui al comma precedente o altra, purché con i c	citati requisiti, dovrà essere garantita								
per tutta la durata della Convenzione.									
Art									
Obblighi in capo al Soggetto Gestore									
1. Il Soggetto Gestore assume i seguenti oneri:									
a);									
b);									
c) rispettare le disposizioni legislative in materia fiscale, previdenzi	ziale e assicurativa, di sicurezza e di								
tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della									

**Art.** \_\_\_

legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

- d) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, il logo della Comunità delle Giudicarie e la seguente dicitura "Questa iniziativa è finanziata dalla Comunità delle Giudicarie". Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare il logo;
- e) stipula una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale unico di euro 3.000.000,00 a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell'espletamento delle attività svolte ai sensi della presente convenzione. Le suddette coperture assicurative dovranno essere garantite per tutto il periodo di validità della presente convenzione.

#### Art.

#### Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione del Servizio, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro, del personale amministrativo e/o educativo impiegato nella gestione dei servizi di cui alla presente convenzione, con esclusione del personale di direzione, limitatamente alle unità di personale di cui alla tabella pubblicata unitamente al Bando. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti al 30 giugno 2025. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Comunità si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

# Art. \_\_

# Modalità di attivazione del servizio

L'accesso al servizio avviene secondo le seguenti modalità, definite nel Catalogo dei servizi socioassistenziali:

# a) Centro socio-educativo territoriale per minori

- su invio del Servizio sociale territoriale,
- in modo diretto.

# b) Centro di aggregazione territoriale

• in modo diretto.

## Art.

# Trattamento e requisiti del personale

- 1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità.
- 3. Il soggetto beneficiario è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
- 4. Il soggetto beneficiario è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
- 10. Il Soggetto Gestore assicura:
- a) al personale un'idonea formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
- b) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;
- c) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile.

# Art. \_\_

# Obblighi di pubblicazione

- 1. Il Soggetto Gestore pubblica:
- a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad

Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

# **Art.** \_\_\_

# Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

# Art. \_\_

# Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegn	o che la	a Com	unit	à assun	ne in o	rdin	e alla	cc	oncessio	ne	del co	ntrib	outo a	i sen	si dell'	art.	36 bis
della legge	provin	nciale	27	luglio	2007,	n.	13,	è	fissato	nel	l'impo	orto	mass	simo	annuc	di di	Euro
		_ annu	i, pe	er un to	tale co	mpl	lessiv	o r	riferito a	ıll'i	ntero p	perio	odo di	dura	ata dell	a pro	esente
convenzione	e dal				al	_				,	pari	ad	un	mas	ssimo	di	Euro

- 2. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto dal Bando, fermo restando i limiti previsti al precedente comma 1.
- 2. L'erogazione del contributo annuale avviene secondo le modalità previste dal Bando, così come prescritte dalle "Linee Guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in Provincia di Trento" approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 548 del 17.04.2025

#### Art.

#### Sicurezza

- 1. È obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
- 2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 secondo le norme, tempo per tempo, vigenti.

## Art.

# Accordo di contitolarità - Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla concessione di contributo per la gestione dei Servizi di cui alla presente convenzione, il soggetto gestore e la Comunità delle Giudicarie, nel rispetto del Regolamento

UE27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione.

2. Nell'ambito dei Servizi oggetto di contributo, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Comunità, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Soggetto Gestore dei Servizi, deve avvenire esclusivamente in ragione dei Servizi oggetto di contributo. Il Soggetto Gestore e la Comunità delle Giudicarie sono quindi individuati come contitolari del trattamento dei dati. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato atto di contitolarità.

# **Art.** \_\_\_

# Vicende soggettive del Soggetto Gestore

- 1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.
- 2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
- 3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

## Art. \_\_

## Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

- 1. La presente convenzione è risolta, su iniziativa della Comunità nei casi previsti dall'art. 16 comma 1 del bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.
- 2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.

## Art.

# Monitoraggio dei Servizi e revisione della convenzione

1.La Comunità e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione, delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento dei Servizi.

- 2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Comunità, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari, non previsti e indifferibili che comportano la necessità di una ridefinizione dei progetti. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Comunità. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. L'aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio della Comunità. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
- 3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Comunità connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

#### Art. \_\_\_

# Vigilanza

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda.

# Art. \_\_

## **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

#### Art. \_\_

## Disposizioni finali

- 1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
- 2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.